

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 71/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 Novembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente, Dr. Francesco Cerini, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) **RECLAMO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MICOLUCCI VITTORIO SEGUITO GARA PISA/ASCOLI DELL'8.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 124 dell'11.11.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 2) **RECLAMO DELL'A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE CORONA GIORGIO SEGUITO GARA MANTOVA/PISA DEL 14.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 128 del 18.11.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Mantova S.r.l. di Mantova e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 3) **RECLAMO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 16.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 127 del 18.11.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE

Carlo Porceddu

-----

**Publicato in Roma il 27 Novembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete